

Sull'illegittimità del silenzio serbato dal Prefetto sull'istanza di iscrizione alla White-list da parte di una impresa

(T.A.R. Campania - Napoli sez. I, sent. 20 marzo 2020 n. 1202)

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, commi 2 e 3, del d.P.C.M. 18 aprile 2013, deve ritenersi illegittimo il comportamento del Prefetto che si sottragga all'obbligo di pronunciarsi in via espressa sulla domanda di iscrizione nella White-list presentatagli dall'impresa interessata, ferma restando, naturalmente, la piena discrezionalità del suo potere valutativo in merito alla sussistenza o meno di situazioni relative all'impresa stessa che denotino possibilità di infiltrazione mafiosa.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 74 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 4052 del 2019, proposto da -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Caliendo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Napoli alla via P. Colletta n. 12;

contro

Ufficio Territoriale del Governo di Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con domicilio in Napoli alla via A. Diaz, n. 11;

per l'annullamento

del silenzio rifiuto formatosi sull'istanza della procedura di iscrizione alla White Lista presentata da -OMISSIS-, nato il -OMISSIS-, titolare della Ditta -OMISSIS-, con declaratoria dell'obbligo di provvedere in merito con provvedimento espresso e motivato ed in particolare sul silenzio rifiuto formatosi sulla richiesta di iscrizione alla White List presentata in data 11.07.2019 da -OMISSIS-.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Ufficio Territoriale del Governo Caserta;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2020 il dott. Domenico De Falco e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato in data 14 ottobre 2019 e depositato il giorno successivo, la -OMISSIS- ha impugnato il silenzio serbato dalla Prefettura di Caserta sull'istanza proposta in data 11 luglio 2019 per ottenere l'iscrizione alla White-list provinciale dei fornitori delle pubbliche amministrazioni. Propone i motivi così di seguito rubricati.

1. Violazione e falsa applicazione dell'art. 97 Cost. – violazione del principio del buon andamento – violazione e falsa applicazione del codice antimafia – violazione e falsa applicazione dell'art. 2 della legge 241 del 1990.

I termini per il rilascio della Informazione Prefettizia sono stabiliti in 90 giorni dalla richiesta, con la conseguenza che la Prefettura avrebbe dovuto esprimersi entro tali termini.

2. Silenzio in riferimento alla White-list – violazione degli artt. 2 e 3 della l. n. 241/90, dell'art. 97 Cost. e del principio di buon andamento dell'attività amministrativa, violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 52, della l. n. 190/2012 e 3, comma 3, del d.P.C.M. 18 aprile 2013.

La Prefettura non potrebbe omettere di pronunciarsi sulla richiesta di iscrizione alla White-list avendo l'impresa richiedente un interesse anche reputazionale all'inserimento nell'elenco dei fornitori di beni, prestatori di servizi ed esecutori di lavori.

Si è costituito l'UTG di Caserta senza articolare difese di merito e alla camera di consiglio del 15 gennaio 2020 la causa è stata introitata per la decisione.

Il ricorso è fondato.

Occorre preliminarmente rilevare che non è stata allegata al ricorso l'istanza di iscrizione alla White-list presentata dalla ricorrente alla convenuta Prefettura. Nondimeno di essa vi è prova agli atti, essendo la ricorrente inclusa tra le imprese indicate nell'elenco della Prefettura di Caserta, prodotto dalla stessa Ditta attrice, nel quale sono riportate le imprese per le quali alla data del 20 dicembre 2019 era ancora in corso il procedimento di iscrizione alla predetta White-list.

Ciò premesso, è innanzitutto, predicabile l'obbligo dell'amministrazione resistente di pronunciarsi in maniera espressa sull'istanza dell'11 luglio 2019.

In questo senso, milita il tenore dell'art. 3, commi 2 e 3, del d.P.C.M. 18 aprile 2013.

"2. L'iscrizione – recita la norma in parola – è disposta dalla Prefettura competente all'esito della consultazione della Banca dati nazionale unica se l'impresa è un soggetto ivi censito ed è possibile rilasciare

immediatamente l'informazione antimafia liberatoria ai sensi dell'art. 92, comma 1, del Codice antimafia. La Prefettura comunica il provvedimento di iscrizione per via telematica ed aggiorna l'elenco pubblicato sul proprio sito istituzionale ai sensi dell'art. 8.

3. Qualora dalla consultazione della Banca dati nazionale unica risulti che l'impresa non è tra i soggetti ivi censiti ovvero gli accertamenti antimafia siano stati effettuati in data anteriore ai dodici mesi ovvero ancora emerga l'esistenza di taluna delle situazioni di cui agli articoli 84, comma 4, e 91, comma 6, del Codice antimafia, la Prefettura competente effettua le necessarie verifiche, anche attraverso il Gruppo interforze di cui all'art. 5, comma 3, del decreto del Ministro dell'interno 14 marzo 2003. Nel caso in cui sia accertata la mancanza delle condizioni previste dall'art. 2, comma 2, la Prefettura competente, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, adotta il provvedimento di diniego dell'iscrizione, dandone comunicazione all'interessato. Il diniego dell'iscrizione è altresì comunicato ai soggetti di cui all'art. 91, comma 7 bis, del Codice antimafia. Diversamente, la Prefettura competente procede all'iscrizione dell'impresa. La Prefettura competente conclude il relativo procedimento nel termine di novanta giorni a decorrere dalla data di ricevimento dell'istanza di iscrizione".

Ebbene, come già rilevato da questa Sezione, è da escludersi che il Prefetto, in virtù di tale previsione normativa, possa legittimamente sottrarsi all'obbligo di pronunciarsi in via espressa sulla domanda di iscrizione nella White-list presentatagli dall'impresa interessata (cfr. TAR Campania, Napoli, sez. I, 7 maggio 2018, n. 3046; TAR Sicilia, Palermo, sez. I, n. 1161/2016), ferma restando, naturalmente, la piena discrezionalità del suo potere valutativo in merito alla sussistenza o meno del tentativo di infiltrazione mafiosa.

Oltre all'acclarato obbligo di provvedere ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 3, del d.P.C.M. 18 aprile 2013, sussiste pure, nella specie, l'inerzia dell'amministrazione intimata, atteso che quest'ultima non risulta essersi pronunciata con un provvedimento espresso e definitivo, nonostante lo spirare del termine di 90 giorni ex art. 3, comma 3, del d.P.C.M. 18 aprile 2013.

I superiori approdi non risultano menomati dalla circostanza che la mancata iscrizione nella White-list non osterebbe alla stipula di contratti pubblici con l'impresa richiedente.

E', infatti, evidente che l'operatore economico non può non vantare un interesse anche reputazionale-curriculare all'inserimento nell'elenco dei fornitori di beni, prestatori di servizi ed esecutori di lavori 'virtuosi', in quanto non soggetti a rischio di inquinamento mafioso, oltre che un interesse alla celere conclusione dei contratti pubblici aggiudicati, garantita proprio tramite il sistema istituito dall'art. 1, commi 52 ss., della l. n. 190/2012 (TAR Campania, Napoli, sentenza n. 3046/2018, cit.).

Stante la ravvisata illegittimità del silenzio inadempimento serbato dalla Prefettura di Caserta nella vicenda controversa, il ricorso in epigrafe va, dunque, accolto, con conseguente ordine all'Amministrazione resistente di provvedere in maniera espressa sull'istanza di iscrizione nella White-list, presentata dalla ricorrente in data 11 luglio 2019.

Con riguardo, poi, alla proposta domanda di preventiva nomina del commissario ad acta, il Collegio non ritiene ne sussistano, allo stato, i presupposti, atteso che è condizione all'uopo necessaria il protrarsi dell'inerzia dopo il termine ex art. 117, comma 2, cod. proc. amm., assegnato dall'autorità giurisdizionale a quella amministrativa per provvedere, e considerato, altresì, che, a fronte della delicatezza delle valutazioni nella specie richieste, si presentano recessive le ragioni acceleratorie, giustificative dell'invocata anticipazione dell'incombente *de quo*.

Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono liquidate nella misura di cui in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

- accoglie il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, dichiara illegittimo il silenzio inadempimento serbato dalla Prefettura di Caserta sull'istanza dell'11 luglio 2019, volta all'iscrizione della ricorrente ditta nell'elenco dei fornitori di beni, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a rischio di inquinamento mafioso, ordinandole di provvedere in maniera espressa su di essa entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza;
- si riserva sulla domanda di nomina del commissario ad acta;
- condanna il l'Ufficio Territoriale del Governo di Caserta al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre accessori di legge, se dovuti, in favore di parte ricorrente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone fisiche e giuridiche di cui alla su estesa sentenza

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2020 con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Veneziano, Presidente

Maurizio Santise, Primo Referendario

Domenico De Falco, Primo Referendario, Estensore